



REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II numero civico 132, Codice Fiscale 80018670655, d'ora in poi denominata "*soggetto promotore*", rappresentata dal Direttore pro tempore, prof. Roberto Pantani, nato a Nocera Inferiore (NA) il 6/10/1971;

E

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con sede legale in Napoli, Via piazzale Pisacane (int. porto), CAP 80133 Codice fiscale 95255720633 Partita IVA 95255720633, d'ora in poi denominato "*Soggetto ospitante*", rappresentato da avv. Andrea Annunziata, nato a San Marzano sul Sarno (SA) il 07/02/1955, tel. 081 22 83 244 Email protocollogenerale@cert.porto.na.it;

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di sostenere l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, si promuove e tutela il tirocinio formativo quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione svolto presso datori di lavoro pubblici o privati, non costituente rapporto di lavoro;
- che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in accordo con le Linee guida in materia di tirocini definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito in sede di Conferenza permanente il 24 gennaio 2013, ha adottato le "Disposizioni di attuazione

della disciplina dei tirocini” di cui al CAPO VII Articoli da 0.25 a 29 bis del Regolamento n.9/2010 e s.m.i.;

- che la presente convenzione è conforme allo schema di convenzione allegato e parte integrante del Regolamento n.9/2010 e s.m.i.;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio su proposta del soggetto promotore¹.
2. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione (All. 1).

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo svolgimento di attività formative e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività potrà costituire titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il tirocinante, ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutore del tirocinante indicato dal soggetto ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze e di un diario delle attività formative del tirocinante, per i quali non è richiesta vidimazione. Inoltre, al termine del tirocinio, insieme con il legale rappresentante del soggetto ospitante renderà al soggetto promotore una relazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.

¹ Nel caso in cui si ritenga opportuno, si può prevedere l'impegno del soggetto ospitante ad accogliere soggetti in tirocinio nel rispetto dei limiti numerici indicati all'art.26 del Regolamento regionale n.9 del 2010, come modificato dalla delibera della Giunta Regionale n.243 del 22.07.2013.

3. Il soggetto ospitante si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso del tutor nominato dal soggetto promotore nei luoghi ove il tirocinante è impegnato, e ad agevolarne in ogni modo il compito.
4. Gli allievi potranno essere adibiti a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso sarà loro fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
5. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente, tra l'altro:
 - a. i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
 - c. la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento e il settore di attività;
 - d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso;
 - e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - f. l'entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto:
 - a. a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b. a rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
 - c. a rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
 - d. a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

e. a mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

Art. 4

1. L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL con la speciale forma di gestione per conto dello Stato (D.P.R. 9.4.1999, n. 156); inoltre l'Università assicura i tirocinanti per la responsabilità civile e contro gli infortuni con apposita polizza assicurativa.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza da esso sottoscritta), all'INAIL ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto ospitante si impegna a osservare gli obblighi di cui all'art.27 bis del regolamento regionale n.9/2010 e s.m.i.2

Art.5

1. La presente convenzione ha durata di anni 3 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo espresso.

Ciascuna delle Parti può recedere dalla convenzione mediante congruo preavviso di mesi sei , inviato per raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantito il compimento dei tirocini in corso.

Art. 6

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla Legge Regionale n.14/2009, al vigente regolamento regionale e alla legislazione vigente in materia.

² A tale riguardo si ritiene opportuno chiedere al soggetto ospitante copia del Modulo UNILAV mediante il quale adempie all'obbligo di comunicazione di avvio di ciascun nuovo tirocinio di formazione, in quanto il soggetto promotore, ai sensi dell'art.27 bis, comma 6, è considerato responsabile delle verifiche e delle eventuali segnalazioni nei casi di mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante.

DICHIARAZIONE

Reso edotto delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci e consapevoli che nelle ipotesi che seguono non è consentita la stipula di convenzioni per tirocinio di formazione ed orientamento, il soggetto ospitante, ad ogni effetto di legge, dichiara che negli ultimi dodici mesi non ha proceduto a licenziamenti di personale avente pari od analoga qualifica, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, e di non avere in corso sospensioni o riduzioni del lavoro per qualsiasi motivo o causa di personale avente pari od analoga qualifica.

Fisciano,

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Il Direttore pro-tempore

Prof. Roberto Pantani

Azienda

Il Rappresentante Legale
